

SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.a.– Sciacca (AG) - art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

Autorizzazione all'ampliamento e al potenziamento dell'esistente impianto per la produzione di compost di qualità, nell'area sita in Sciacca (AG), contrada Santa Maria.

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO 6 "AUTORIZZAZIONI RIFIUTI"

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto il d.lgs.152 del 03.4.2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il d.R. 27 luglio 1934, n.1265 "Testo Unico delle leggi sanitarie";
- Vista la direttiva 96/61/CE del 24.9.1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- Vista la direttiva 2010/75/UE del 24.11.2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- Vista la circolare di Coordinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.0022295 GAB del 27.10.2014 recante "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46";
- Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento prot.4064 del 15.3.2018 avente per oggetto "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- Vista la direttiva 1999/31/CE del del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti come modificata dalla direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018;
- Visto il d.lgs.36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" così come modificato dal d.lgs.121 del 03.9.2020, "Attuazione della Direttiva (UE) 2018/850 che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti";
- Visto il d.lgs.121 del 03.9.2020, "Attuazione della Direttiva (UE) 2018/850 che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti";
- Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27.9.2010 "Definizioni dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005" e ss.mm.ii.;
- Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento prot.17669 del 14.12.2017 avente per oggetto "circolare Ministeriale per l'applicazione dell'art.6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del 27.9.2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 03.8.2005);
- Viste le linee guida dell'ISPRA n.145/2016, relative ai "Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art.48 della L.28 Dicembre 2015 n.221", pubblicate sul sito web ISPRA, in data 7 dicembre 2016 e in particolare il paragrafo n.3, che individua le tipologie di rifiuti non ammessi in discarica ai sensi dell'art.6 del d.lgs.36/2003, e il successivo paragrafo n.4, che individua alla tabella 7 i rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata che devono essere destinati a operazioni di riciclaggio e recupero atteso che "solo gli scarti derivanti dal loro trattamento possono essere ammessi in discarica";
- Viste le misure in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 530/GAB del 11.03.2021 – Aggiornamento 2021-2023;
- Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018;
- Visto il d.lgs.104 del 16.6.2017, "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile del 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt.1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n.114";

Vista	la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Vista	la l.r.21 maggio 2019, n.7 “Disposizione per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa” e in particolare l’art.6 “Conflitto di interessi e obbligo di astensione”;
Preso atto	che il 12 aprile 2018, il Comitato Tecnico (art.75 direttiva 2010/75/UE) ha approvato le BAT Conclusions per il settore Waste Treatment (WT) e trasmesse alla Commissione per la loro pubblicazione in G.U.C.E.;
Visto	il d.lgs.42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”;
Visto	il d.lgs.33 del 14.3.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visto	il d.P.R. n.357 del 08 marzo 1997 e ss.mm.ii.”Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
Visto	il protocollo attuativo del 04 aprile 2013 stipulato tra il Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti e il Dipartimento regionale dell’ambiente che regola anche la modalità attuativa delle fasi di attivazione e pubblicistica previste dagli artt.10, 24 e 29 ter e seguenti del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
Vista	la l.r.19 del 16.12.2008 recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”, che ha istituito il “Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti”;
Vista	la delibera di Giunta Regionale n. 207 del 07.06.2016 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell’articolo 49, comma 1, della legge regionale 09/2015”. Modifica al d.P.Reg. 6/2013 e ss.mm.ii.;
Visto	il d.P.Reg. 12 del 27 Giugno 2019 pubblicato sulla G.U.R.S. n.33 del 17 Luglio 2019 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art.13 comma 3 della l.r.3/2016;
Visto	il decreto del Presidente della Regione Siciliana n.2805 del 19.6.2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’ing. Calogero Foti;
Visto	il d.M. 5 febbraio 1998 come modificato dal d.M. 186 del 5 aprile 2006 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt.31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n.22”;
Visto	il d.lgs.116 del 03.9.2020 – Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
Visto	il decreto Presidenziale 12 marzo 2021, n.8. Regolamento di attuazione dell’art.9 della legge regionale 8 aprile 2010, n.9. Approvazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia;
Visto	il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n.100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”;
Visto	il d.lgs.9 aprile 2008, n.81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
Visto	il d.M. 17 Dicembre 2009, recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI) e ss.mm.ii.;
Visto	il d.P.R. 151 dell’1 Agosto 2011 -“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....”;
Visto	il d.P.R. 59/2013 in materia di AUA;
Vista	la decisione 955/2014/UE che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE;
Visto	il regolamento 1357/2014/UE che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
Visto	il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo agli inquinanti organici persistenti;
Visto	il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003;
Visto	decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75 e ss.mm.ii. "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88"
Visto	l’art.40 della l.r.27/1986, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
Visto	il d.A. 176/GAB del 09.8.2007 dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente che approva il “Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’area e dell’ambiente” e fissa i nuovi valori limite massimi di emissione;
Visto	il d.D.g. 92 del 21 Febbraio 2008 dell’A.R.T.A. il quale prevede che “l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell’ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall’Autorità

	competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento”;
Vista	la l.r.9 dell'8 Aprile 2010, recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e ss.mm.ii.;
Vista	la l.r.24 del 24.8.1993 che disciplina la “tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi” ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n.25115 - 137/II/2012 del 19.9.2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt.208 e 211 del d.lgs.152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
Vista	l'Ordinanza commissariale n.2196 del 02.12.2003, pubblicata sulla GURS n.8 del 20.02.2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
Vista	la delibera del Comitato nazionale del 16.7.1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
Visto	il certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Sciacca in data 29.3.2007, dal quale si acclara che l'impianto ricade in area ASI, definita come zona “D”, predestinata all'insediamento di impiantistica industriale;
Visto	il d.D.S. 72/SRB del 17.4.2008, con il quale il Direttore del Settore V dell'ARRA, ai sensi e per gli effetti dell'art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii, ha autorizzato la Società SOGEIR s.p.a. ATO AG1, con sede legale in Sciacca (AG), via Roma 13, alla realizzazione e alla gestione dell'impianto per la produzione di compost (operazione R3 di cui all'Allegato C al d.lgs. 152/06), il cui progetto è approvato col medesimo provvedimento, da sorgere in Sciacca (AG), Contrada Santa Maria Z.I. ASI;
Visto	il d.D.S. 299/SRB del 13.11.2009, con il quale il Direttore del Settore V dell'ARRA, ai sensi e per gli effetti dell'art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii, ha integrato il d.D.S. 72/SRB del 17.04.2008, con il parere favorevole rilasciato dal Servizio 3 dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente con nota 60239 del 04.8.2009, inerente le emissioni in atmosfera;
Vista	la nota 1599 del 04.6.2010, acquisita al protocollo dello scrivente Dipartimento in data 12.7.2010 al n.27041, con la quale SOGEIR S.p.a. comunica la variazione di titolarità nella gestione dell'impianto di compostaggio di c.da Santa Maria (di proprietà della SOGEIR s.p.a. ATO AG 1) al nuovo soggetto gestore SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento s.p.a. (P. IVA 02415300843), con sede legale in Sciacca (AG), via Cappuccini, 149
Visto	il d.D.g. 723 dell'1.9.2010, con il quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha autorizzato, a seguito di variazione della titolarità, la Società SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento s.p.a., con sede legale in Sciacca (AG), via Cappuccini n. 149, alla gestione dell'impianto sito in contrada Santa Maria e contestualmente ha disposto l'aumento della capacità di trattamento massima a 14.000 t/anno;
Vista	la nota 1142 del 12.10.2012, acquisita al protocollo dello scrivente Dipartimento in data 16.10.2012 al n.46171, con la quale SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.a. chiede il rinnovo dell'autorizzazione di cui al d.D.S. 72/SRB del 17.4.2008, così come integrata e modificata dal d.D.S. 299/SRB del 13.11.2009 e dal d.D.g. 723 dell'1.9.2010 e con la quale la società ha dato notizia di aver inoltrato istanza di verifica di assoggettabilità ai sensi della lettera t), punto 8) dell'Allegato IV al d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., presentata ai fini del potenziamento dei presidi ambientali al competente Servizio VAS/VIA dell'ARTA, agli esiti del quale la società procederà a produrre il progetto definitivo dei nuovi presidi;
Vista	la nota 21654 del 29.5.2013, con la quale lo scrivente Dipartimento definisce gli adempimenti che la società deve porre in essere ai fini del rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione;
Visto	l'Atto notarile Rep.2634 del 26.9.2019, redatto dal Notaio Giulia Messina Vitrano, con il quale la proprietà dei terreni oggetto del previsto ampliamento e potenziamento impiantistico, costituiti dalle particelle catastali n.140 e 217 del Foglio di mappa n.50 del Comune di Sciacca (AG), ricadenti in zona D in area ASI secondo le previsioni del P.C. n.6, viene trasferita a SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.a.;
Vista	la nota prot. 1908 del 24.10.2019, con la quale il Commissario Straordinario dell'ATO11 Agrigento Ovest, ha comunicato che con Atto notarile n. Rep. 355/13 del 23.10.2019, redatto dal Notaio Matteo Borsellino, è stato formalizzato il passaggio delle quote societarie di SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento s.p.a. da SOGEIR S.p.a. ATO AG1 alla SRR ATO11 Agrigento Provincia Ovest a r.l.;
Vista	la nota 1917 del 28.10.2019, con la quale il Presidente del CdA della SRR ATO11 Agrigento Provincia Ovest a r.l., congiuntamente al Presidente di SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento s.p.a., chiedono l'ammissione a finanziamento per i lavori di potenziamento dell'impianto di compostaggio di c.da Santa Maria in Sciacca (AG);
Vista	la nota 3848 del 30.01.2020, con la quale lo scrivente Dipartimento ha convocato una Conferenza dei Servizi per il giorno 04.3.2020 per la presentazione da parte del proponente del progetto definitivo dell'intervento di ampliamento e potenziamento con aumento della capacità di trattamento a 24.000 ton/anno e svolgimento delle operazioni R3 ed R13, dell'esistente impianto di compostaggio sito in Sciacca (AG), contrada Santa Maria e fornire evidenza documentale dell'avvio della procedura per l'acquisizione del parere di compatibilità ambientale. Sono coinvolti, oltre al proponente, i seguenti soggetti: <ul style="list-style-type: none"> • Comune di Sciacca • ASP 1 Agrigento – SIAV

- Libero Consorzio comunale di Agrigento – Settore Ambiente
- Dipartimento Ambiente ARTA – S.T.A. Ag/Cl
- Dipartimento Ambiente ARTA – Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali
- ARPA Sicilia
- ARPA S.T. Agrigento
- Comando provinciale VV.F. di Agrigento
- SRR Agrigento Provincia Ovest;
- Servizio 5 “Gestione integrata rifiuti” Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti

- Vista la nota 147 del 05.02.2020, acquisita al protocollo dello scrivente Dipartimento in pari data al n. 4682, con la quale SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.a., comunica al Dipartimento regionale dell'Ambiente – Servizio 1 Valutazioni ambientali, di aver provveduto in data 31.01.2020 a trasmettere l'istanza di attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art.19 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., caricando la relativa documentazione sul Portale SI-VVI;
- Vista la nota 9520 del 03.3.2020, acquisita al protocollo dello scrivente Dipartimento in data 04.3.2020 al n.9334, con la quale il Comune di Sciacca – V Settore “Pianificazione, gestione e controllo del territorio, urbanistica, attività produttive, mercati” comunica la compatibilità urbanistica dell'intervento di ampliamento e potenziamento dell'esistente impianto per la produzione di ammendante compostato misto;
- Vista il verbale relativo alla conferenza del 04.3.2020 con il quale il Presidente, preso atto dei pareri e in attesa del pronunciamento dell'Autorità competente sull'iter di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. avviato dal proponente, sospende la conferenza. Agli esiti dei lavori si registra che:
- ✓ ARPA comunica a mezzo mail l'impossibilità di presenziare ai lavori (prot. DRAR n.9037 del 03.0.2020);
 - ✓ STA AG/CL con nota 13059 del 03.3.2020 (prot. DRAR n.9127 del 04.3.2020) comunica l'impossibilità di espletare l'istruttoria relativa all'intervento proposto non avendo ricevuto alcuna documentazione;
 - ✓ VVF con nota 2690 del 04.3.2020 (prot. DRAR n.9269 del 04.3.2020) comunica l'avvio dell'istruttoria e l'effettuazione dell'esame preliminare sulla documentazione ricevuta, che risulta incompleta e non bastevole per l'espressione del parere preventivo. Pertanto si dovrà:
 - implementare la relazione antincendi con le indicazioni emanate a seguito dell'entrata in vigore del d.M. 12.4.2019;
 - valutare il calcolo del carico d'incendio nei capannoni oggetto di ampliamento per determinarne la resistenza al fuoco;
 - progettare la rete idrica antincendio oggetto di ampliamento ai sensi della norma UNI 10779:2014 e garantirne la copertura per tutta l'area;
 - riportare le specifiche tecniche dell'impianto di rilevazione e allarme in conformità alla norma UNI 9795:2013;
 - riportare la simbologia prevista dal d.M. 30.11.1983 nelle planimetrie dei singoli capannoni;
- Visto il d.R.S. 140 del 02.3.2021, con il quale il Dirigente Responsabile del Servizio 1 del Dipartimento regionale dell'Ambiente, acquisito il Parere di non assoggettabilità a V.I.A. n.377/2020 del 19.11.2020 della Commissione Tecnica Specialistica, ha escluso dalla Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di ampliamento potenziamento dell'esistente impianto di compostaggio sito in c.da Santa Maria;
- Vista la nota 275 del 12.3.2021, acquisita al protocollo dello scrivente Dipartimento in pari data al n.10527, con la quale SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.a. trasmette istanza di:
- rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero R3 per il compostaggio di qualità delle tipologie di rifiuti autorizzate con il d.D.S. n. 72/SRB del 17.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni e per lo stesso quantitativo autorizzato (operazione R3, 14.000 ton/anno);
 - inserimento dell'operazione di messa in riserva R13, per lo stoccaggio in contemporanea di 110 ton e un volume aggiuntivo annuo massimo di 2.500 ton, con media giornaliera di trattamento pari a 55 ton, con previsione di almeno 300 giorni annui e 48 settimane di funzionamento ordinario;
 - possibilità di trasferimento fuori ambito e fuori regione del quantitativo di rifiuti organici in esubero rispetto a quelli trattati in sito, con specifica prescrizione dell'Autorità competente per l'impianto ricevente di effettuare la dichiarazione di avvenuto recupero tramite operazione R3;
- Vista la nota 440 del 26.4.2021, acquisita al protocollo dello scrivente Dipartimento in data 27.4.2021 al n.16593, con la quale SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.a., a parziale modifica di quanto richiesto con la superiore nota 275, trasmette istanza di:
- rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero R3 per il compostaggio di qualità delle tipologie di rifiuti autorizzate con il d.D.S. 72/SRB del 17.4.2008 e successive modifiche ed integrazioni e per lo stesso quantitativo autorizzato (operazione R3, 14.000 ton/anno);
 - modifica non sostanziale con l'operazione di messa in riserva R13, per lo stoccaggio in contemporanea di 110 ton e un volume aggiuntivo annuo massimo di 2.500 ton, con media giornaliera di trattamento pari a 55 ton e trasferimento fuori ambito o fuori regione del quantitativo di rifiuti organici in esubero, in accordo con la Ordinanza 1/Rif del 25.3.2021 e comunque non oltre la durata dello stato di emergenza sanitaria nazionale da COVID 19;
 - modifica sostanziale per la realizzazione e l'esercizio del progetto di ampliamento e potenziamento dell'impianto, con aumento della capacità di trattamento a 24.000 t/anno e di ricezione fino a 75

ton/giorno (operazioni R13-R3), con l'obbligo di collegare l'attuale platea insufflata all'esistente biofiltro entro i 12 mesi successivi al rilascio del d.R.S. 140 del 02.3.2021, allegando all'istanza i seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica Generale;
- Studio Preliminare Ambientale;
- Elenco Prezzi Unitari ed Analisi;
- Computo Metrico Estimativo;
- Quadro Economico;
- Relazione Trattamento Rifiuti;
- Relazione Emissioni in Atmosfera;
- Relazione Gestione Acque Reflue;
- Piano di Monitoraggio Ambientale;
- Relazione Geologica;
- Tavole d'inquadramento territoriale;
- Planimetria generale;
- Sovrapposizione piani di progetto e piani esistenti, profili longitudinali;
- Capannone ricezione e stoccaggio elaborati grafici;
- Planimetria reti acque meteoriche, reflui di processo e acque di piazzale;
- Biocelle elaborati grafici;
- Planimetria generale linee e presidi trattamento arie esauste;

Vista la nota 28477 del 21.7.2021, con la quale lo scrivente Dipartimento ha convocato una Conferenza dei Servizi, in modalità videoconferenza, per il giorno 02.8.2021 per l'esame dell'istanza presentata dalla società proponente, finalizzata al rilascio del provvedimento di autorizzazione ex art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., per l'ampliamento e il potenziamento, con aumento della capacità di trattamento a 24.000 t/anno e svolgimento delle operazioni R3 ed R13, dell'esistente impianto di compostaggio sito in Sciacca (AG), Contrada Santa Maria, coinvolgendo, oltre al proponente, i seguenti soggetti:

- Comune di Sciacca
- ASP 1 Agrigento – SIAV
- ASP 1 Agrigento – SpreSAL
- Libero Consorzio comunale di Agrigento – Settore Ambiente
- Dipartimento Ambiente ARTA – S.T.A. Ag/Cl
- ARPA S.T. Agrigento
- Comando provinciale VV.F. di Agrigento
- SRR Agrigento Provincia Ovest;

Vista la nota 31087 del 09.8.2021, con la quale lo scrivente Dipartimento ha trasmesso il verbale relativo alla conferenza del 02.8.2021 nel quale si dispone la convocazione di ulteriore conferenza a data da destinarsi in quanto alcuni tra gli enti intervenuti hanno manifestato o il mancato ricevimento della documentazione progettuale o l'impossibilità di compiere l'istruttoria finalizzata al rilascio di parere a causa del troppo breve lasso di tempo intercorso tra la ricezione della documentazione e la data della conferenza.

Vista la nota 31051 del 09.8.2021, con la quale lo scrivente Dipartimento ha convocato una Conferenza dei Servizi, in modalità videoconferenza, per il giorno 15.9.2021 per proseguire la trattazione del progetto presentato dalla società proponente e la prosecuzione del relativo iter istruttorio finalizzato al rilascio del provvedimento di autorizzazione ex art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., per l'ampliamento e il potenziamento, con aumento della capacità di trattamento a 24.000 ton/anno e svolgimento delle operazioni R3 ed R13, dell'esistente impianto di compostaggio sito in Sciacca (AG), Contrada Santa Maria, coinvolgendo, oltre al proponente, i seguenti soggetti:

- Comune di Sciacca
- ASP 1 Agrigento – SIAV
- ASP 1 Agrigento – SpreSAL
- Libero Consorzio comunale di Agrigento – Settore Ambiente
- Dipartimento Ambiente ARTA – S.T.A. Ag/Cl
- ARPA S.T. Agrigento
- Comando provinciale VV.F. di Agrigento
- SRR Agrigento Provincia Ovest;

Vista la nota 36881 del 27.9.2021, con la quale lo scrivente Dipartimento ha trasmesso il verbale relativo alla conferenza del 15.9.2022 con il quale il proponente viene onerato ad ottemperare alle richieste di integrazioni formulate dagli intervenuti. All'esito dei lavori si registra che:

- ✓ ASP SPRESAL, conferma le richieste di integrazioni già espresse con nota 155126 del 06.9.2021, assunta al prot. DRAR al n.33947 del 06.9.2021, indispensabili per poter esprimere il parere di competenza;
- ✓ ARTA STA AG-CL, chiede chiarimenti al proponente, riservandosi di approfondire le tematiche di propria competenza e di inviare quindi in un secondo momento il relativo parere;
- ✓ ARPA, chiede al proponente, approfondimenti ed integrazioni riguardanti l'aggiornamento dello studio modellistico di diffusione degli odori, necessari alla formulazione del parere di competenza;
- ✓ i VV.F. confermano le richieste di integrazioni già avanzate con nota 14205 del 16.8.2021, assunta al

	prot. DRAR al n.31812 del 17.8.2021, necessarie per l'emanazione del parere di competenza.
Vista	la nota prot. 1375 del 28.12.2021, acquisita al protocollo dello scrivente Dipartimento in pari data al n.50552, con la quale SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.a. ha trasmesso le integrazioni resesi necessarie e richieste nel corso della CdS del 15.09.2021 e consistenti in: <ul style="list-style-type: none"> - elaborato n.10 C PD RID 00 Rev. 00 del 25.10.2021 "Planimetria locali uffici e servizi" - elaborato n.10 C PD RID 00 Rev. 00 del 25.10.2021 "Relazione interferenze e disturbi" - elaborato n.06 C PD RTR 01 Rev. 01 del 29.10.2021 "Relazione trattamento rifiuti" - "Studio emissioni odorigene"
Vista	la nota 23170 del 01.02.2022, acquisita al protocollo del DRAR in data 08.02.2022 al n.4650, con la quale l'ASP 1 di Agrigento S.Pre.S.A.L. esprime il proprio parere favorevole, subordinandolo alle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • comunicare il completamento dei lavori e la messa in funzione dell'impianto; • effettuare i rilievi fonometrici ad impianto attivo; • acquisire il Certificato di conformità dell'impianto elettrico e denunciare l'impianto di messa a terra all'INAIL e al Servizio impiantistico dell'ASP 1 di Agrigento, competente per territorio; • acquisire le schede tecniche dei macchinari;
Vista	la nota 14909 del 26.4.2022, con la quale lo scrivente Dipartimento ha convocato una Conferenza dei Servizi, in modalità videoconferenza, per il giorno 17.5.2022 per la trattazione di quanto presentato dal proponente e la definizione del relativo iter istruttorio finalizzato al rilascio del provvedimento di autorizzazione ex art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., per l'ampliamento e il potenziamento, con aumento della capacità di trattamento a 24.000 t/anno e svolgimento delle operazioni R3 ed R13, dell'esistente impianto di compostaggio sito in Sciacca (AG), Contrada Santa Maria, coinvolgendo, oltre al proponente, i seguenti soggetti: <ul style="list-style-type: none"> • Comune di Sciacca • ASP 1 Agrigento – SIAV • ASP 1 Agrigento – SpreSAL • Libero Consorzio comunale di Agrigento – Settore Ambiente • Dipartimento Ambiente ARTA – S.T.A. Ag/Cl • ARPA Sicilia • Comando provinciale VV.F. di Agrigento • SRR Agrigento Provincia Ovest;
Vista	la nota 9395 del 29.4.2022, acquisita al protocollo dello scrivente Dipartimento in pari data al n.15487, con la quale il Comando provinciale dei VV.F. di Agrigento rappresenta che l'attività in oggetto rientra tra quelle che necessitano di parere preventivo di cui all'Allegato 1 del d.P.R. 151/2011 e pertanto comunica al proponente che "...occorre presentare idonea richiesta di valutazione progetto ai sensi dell'art.3..." del sopra citato d.P.R. "...al fine di ottenere il relativo parere di prevenzione incendi.";
Vista	la nota 445 del 05.5.2022, acquisita al protocollo dello scrivente Dipartimento in pari data al n.16217, con la quale SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.a. comunica di aver sottoposto la documentazione tecnica inerente il progetto di che trattasi al competente Comando dei VV.F. di Agrigento per le valutazioni di competenza;
Vista	la comunicazione a mezzo PEC, acquisita al protocollo del DRAR in data 13.5.2022 al n.17298, con la quale l'ASP 1 di Agrigento S.Pre.S.A.L. nel comunicare il mancato intervento alla CdS per concomitanti impegni, conferma il parere favorevole già espresso con la nota 23170 del 01.02.2022;
Vista	la nota 35413 del 17.5.2022, acquisita al protocollo del DRAR in pari data al n.17638, con la quale la Struttura Territoriale dell'Ambiente di Agrigento-Caltanissetta trasmette il proprio parere favorevole, con prescrizioni, alle emissioni in atmosfera;
Vista	la nota 10399 del 13.5.2022, acquisita al protocollo del DRAR in data 16.5.2022 al n.17429, con la quale il Comando Prov.le dei VV.F. di Agrigento, esaminata preliminarmente la documentazione prodotta dal proponente, comunica che gli elaborati non risultano sufficienti ad esprimere il parere di merito, chiedendo di integrare con la seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none"> - valutazione di rischio fulmini; - con riferimento al "Capitolo S.2 Resistenza al fuoco" deve essere verificato (con elaborati grafici e relazione tecnica descrittiva) che l'eventuale cedimento strutturale non arrechi danno all'esterno del confine di proprietà. In pianta devono essere riportate le distanze di sicurezza delle costruzioni dai confini di proprietà; - deve essere meglio esplicitata la Strategia Antincendio (S.8) "Controllo di fumi e calore" relativamente al dimensionamento ed alla verificadella distribuzione uniforme delle aperture di smaltimento;
Vista	la nota 18947 del 26.5.2022, con la quale lo scrivente Dipartimento ha trasmesso il verbale relativo alla conferenza del 17.5.2022 con il quale, nella previsione di attuare e mantenere un adeguato sistema di monitoraggio e nella considerazione che i quantitativi indicati dal proponente non consentono con la necessaria certezza di poter proseguire l'istruttoria in ambito di art.208, si dispone che il proponente rimoduli e ridistribuisca le soglie per le quali si propone il trattamento in maniera tale da escludere che il procedimento possa ricadere nell'ambito dell'A.I.A.. All'esito dei lavori si registra che: <ul style="list-style-type: none"> ✓ il Dip. Ambiente STA AG/CL ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni ai sensi dell'art.269, rilasciato anche sulla scorta di quanto disposto dalla C.T.S. con il proprio parere n 377 del 19.11.2020 e

dal d.R.S. 140 del 02.3.2021 (esclusione dalla V.I.A.) e condivide i dubbi relativi alla soglia giornaliera sollevati dalla CdS. Si riserva pertanto di andare a revisionare, laddove necessario, il parere emesso alla luce delle eventuali integrazioni e/o modifiche che andrà a produrre il proponente;

- ✓ il Comune di Sciacca – V Settore Urbanistica, verificato il vigente P.R.G. nel quale la zona interessata è classificata come “D 1.2 Aree destinate agli insediamenti produttivi industriali di nuovo impianto”, esprime parere favorevole da punto di vista della conformità allo strumento urbanistico;
- ✓ il Libero Consorzio comunale di Agrigento, comunica di aver espresso parere favorevole nelle more dell'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità, per quella che era la vecchia configurazione del progetto. Concluso tale procedimento e acquisito il provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A., conferma espressione di parere favorevole, ma attende le precisazioni del proponente in merito ai limiti di trattamento, per poterlo aggiornare secondo i nuovi parametri.

Vista la nota 511 del 17.5.2022, acquisita al protocollo dello scrivente Dipartimento in data 18.5.2022 al n.17801, con la quale SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento s.p.a. trasmette in riscontro alle richieste emerse in sede di CdS “Precisazioni sui quantitativi di rifiuti sottoposti a trattamento biologico con operazione di recupero di rifiuti non pericolosi”, con il quale i quantitativi vengono rimodulati secondo il seguente schema:

- $65,75 \text{ t/giorno} \times 365 \text{ giorni/anno} = 24.000 \text{ t/anno}$ (in caso di funzionamento ordinario continuativo 7 giorni su 7)
- $67,60 \text{ t/giorno} \times 355 \text{ giorni/anno} = 24.000 \text{ t/anno}$ (in caso di fermo impianto per guasti e/o manutenzione per l'ipotetico periodo di 10 giorni/anno).

Nella stessa si precisa che è previsto nella relazione tecnica uno stato limite di capacità di trattamento che non corrisponde allo scenario di funzionamento basato sulle previsioni dei conferimenti che vengono verificate sulla base delle medie mensili. Tale stato prevede il massimo flusso di 75 t/giorno per 320 giorni annui;

Vista la nota 550 del 23.5.2022, acquisita al protocollo dello scrivente Dipartimento in pari data al n.18356, con la quale SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.a. trasmette l'Allegato 1 “Planimetria punti di monitoraggio e controllo emissioni atmosferiche, tutela delle acque e rumore” quale integrazione all'Elaborato 09 “Piano di monitoraggio ambientale”

Vista la nota 19063 del 27.5.2022, con la quale lo scrivente Dipartimento ha convocato la Conferenza dei Servizi decisoria, in modalità videoconferenza, per il giorno 15.6.2022 per la definizione dell'iter istruttorio finalizzato al rilascio del provvedimento di autorizzazione ex art 208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., per l'ampliamento e il potenziamento, con aumento della capacità di trattamento a 24.000 t/anno e svolgimento delle operazioni R3 ed R13, dell'esistente impianto di compostaggio sito in Sciacca (AG), contrada Santa Maria, coinvolgendo, oltre al proponente, i seguenti soggetti:

- Comune di Sciacca
- ASP 1 Agrigento – SIAV
- ASP 1 Agrigento – SpreSAL
- Libero Consorzio comunale di Agrigento – Settore Ambiente
- Dipartimento Ambiente ARTA – S.T.A. Ag/CI
- ARPA Sicilia
- Comando provinciale VV.F. di Agrigento
- SRR Agrigento Provincia Ovest;

Vista la nota 11612 dell'1.6.2022, acquisita al protocollo del DRAR in pari data al n.19715, con la quale il Comando provinciale dei VV.F. di Agrigento, trasmette la nota 11438 del 30.5.2022, con la quale esprime il proprio parere favorevole alla realizzazione delle opere nel rispetto delle norme e dei criteri generali di sicurezza e prescrive, a lavori ultimati e prima dell'inizio delle attività, gli adempimenti di cui al d.P.R. 151/11 e del d.M. 07.8.2012;

Vista la comunicazione a mezzo PEC del 10.6.2022, acquisita al protocollo del DRAR in pari data al n.20878 con la quale il Dipartimento Prevenzione dell'ASP 1 di Agrigento comunica il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere rappresentate negli elaborati progettuali;

Vista la nota 28683 dell'8.8.2022, con la quale lo scrivente Dipartimento ha trasmesso il verbale relativo alla conferenza del 15.6.2022 con il quale, il Presidente della Conferenza, dichiara definito il procedimento istruttorio (nelle more del pronunciamento di ARPA Sicilia). Agli esiti dei lavori si registra che:

- ✓ il Comune di Sciacca, verificato il progetto di ampliamento proposto, esprime, parere favorevole in merito allo scarico delle acque reflue nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs.152/2006;

Vista la nota 34579 del 30.6.2022, acquisita al protocollo del DRAR in data 01.7.2022 al n.23982, con la quale ARPA Sicilia, visualizzati il d.R.S. 140 del 02.3.2021, lo studio delle emissioni odorigene recante data 28.11.2021 e la Planimetria 09 PMA Allegato 1 “Punti di monitoraggio e controllo”, ritiene che in fase previsionale, il potenziale impatto odorigeno sia compatibile con i ricettori presenti nell'intorno dell'impianto e, contestualmente, per quanto attiene la gestione dell'impianto, osserva che:

- per lo spostamento di rifiuti da una sezione all'altra, attraverso aree non confinate, è necessario l'uso di macchinari che minimizzino l'eventuale dispersione degli stessi o di eventuali emissioni odorigene durante il trasferimento;
- lo stoccaggio dei rifiuti deve rispettare i contenuti di cui alla Circolare ministeriale recante “Linee guida

per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” prot.1121 del 21.01.2019;

- gli spazi utilizzati per la movimentazione dei mezzi e dei lavoratori devono sempre essere mantenuti liberi per la circolazione in sicurezza degli stessi e a ogni fine giornata è necessario provvedere alla rimozione degli eventuali residui presenti.

Vista il Contratto di Comodato d’uso stipulato in data 01.08.2022, e valido fino al 31.12.2050, tra la SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest a r.l. e SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.a., con il quale l’impianto di compostaggio sito in Sciacca nella C.da Santa Maria viene trasferito alla SOGEIR GIS S.p.a. per esercitarne le attività peculiari, comprensivo di tutti i mezzi e le attrezzature occorrenti alla gestione dello stesso;

Vista la nota 5293 del 09.8.2022, acquisita al protocollo dello scrivente Dipartimento in pari data al n.28875, con la quale il comune di Sciacca ribadisce il parere già espresso in Conferenza riguardo allo scarico delle acque reflue, nel rispetto dei limiti indicati nella Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del d.lgs.152/2006, con esclusione di percolati che dovranno essere trattati come rifiuto e smaltiti di conseguenza;

Vista l’iscrizione della società nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Agrigento con REA nr.AG – 180989;

Vista la ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa effettuato in data 09.8.2022 per la procedura definita dal presente decreto;

Considerato che il procedimento unico di cui all’art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., concernente l’autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, è escluso dall’ambito di applicazione dell’AUA, in quanto già si caratterizza per “l’unicità” e prevede l’accorpamento, in un unico atto, di tutti gli atti autorizzatori necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto;

Ritenuto che i criteri progettuali e gestionali previsti, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni previste dal presente Decreto, siano idonei a perseguire l’attività di trattamento rifiuti, garantendo la tutela dell’ambiente, rispettando la vigente normativa in materia, ed in particolare il d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e il Decreto M.A.T.T.M. 29 gennaio 2007;

Ritenuto di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato d.lgs.152/2006, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso.

A termini della vigente normativa

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell’art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., è approvata la modifica sostanziale proposta dalla società SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.a. (P.IVA 02415300843), con sede legale in Sciacca (AG), via F.lli Bellanca, 8/A, per la realizzazione e l’esercizio del progetto di ampliamento e potenziamento dell’esistente impianto di compostaggio sito in Sciacca (AG), contrada Santa Maria, autorizzato con d.D.S. 72/SRB del 17.4.2008, integrato e modificato dal d.D.S. 299/SRB del 13.11.2009 e dal d.D.g. 723 dell’1.9.2010, consistente nell’aumento della capacità di trattamento a 24.000 ton/anno e di ricezione fino a 65,75 ton/giorno (operazioni R13-R3).

È autorizzata, l’operazione di recupero R13 (*messa in riserva dei rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate dai punti da R1 a R12*) di cui all’Allegato “C” alla parte IV del d.lgs.152/2006.

I pareri e i nulla osta citati in premessa, rilasciati dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, si intendono qui interamente riportati e formano parte integrante della presente autorizzazione. La società SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento s.p.a. è tenuta allo scrupoloso rispetto delle prescrizioni e delle condizioni in essi contenuti.

Ai sensi dell’art.208, co.17-bis, del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. si riportano i seguenti elementi identificativi dell’autorizzazione:

- Ragione sociale: SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento s.p.a.;
- Sede legale dell’impresa autorizzata: Sciacca (AG), via F.lli Bellanca, 8/A;
- Sede dell’impianto autorizzato: Sciacca (AG), Contrada Santa Maria;
- Attività di gestione autorizzata: impianto per la produzione di compost di qualità con svolgimento delle operazioni R3 ed R13 di cui all’Allegato “C” alla parte IV del d.lgs.152/2006;
- Rifiuti oggetto dell’attività di gestione: i Codici CER/EER ammessi in impianto, individuati all’art.2 del d.D.S. n. 72/SRB del 17.04.2008, sono di seguito riportati:

CODICE EER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	OPERAZIONE AUTORIZZATA
02 01 02	Scarti da tessuti animali	R3
02 01 03	Scarti di tessuti vegetali	R3
02 01 06	Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	R3
02 02 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	R3

CODICE EER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	OPERAZIONE AUTORIZZATA
02 02 04	Fanghi da trattamento in loco degli effluenti	R3
02 03 01	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione	R3
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3
02 03 05	Fanghi da trattamento in loco degli effluenti	R3
02 04 03	Fanghi da trattamento in loco degli effluenti	R3
02 05 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3
02 05 02	Fanghi da trattamento in loco degli effluenti	R3
02 06 03	Fanghi da trattamento in loco degli effluenti	R3
02 07 01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	R3
02 07 02	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	R3
02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3
02 07 05	Fanghi da trattamento in loco degli effluenti	R3
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero	R3
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	R3
03 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti	R3
03 03 01	Scarti di corteccia e legno	R3
03 03 02	Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	R3
03 03 09	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	R3
03 03 10	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	R3
03 03 11	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui la voce 030310	R3
04 01 07	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	R3
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze	R3
10 01 02	Ceneri leggere di carbone	R3
10 01 03	Ceneri leggere e torba e di legno non trattato	R3
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone	R3
15 01 03	Imballaggi in legno	R3
19 06 05	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	R3
19 06 06	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	R3
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	R3
19 08 12	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811	R3
19 08 14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813	R3
20 01 01	Carta e cartone	R3
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R3-R13
20 01 38	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137	R3
20 02 01	Rifiuti biodegradabili	R3-R13
20 03 02	Rifiuti dei mercati	R3-R13

- Quantitativi autorizzati:
 - Potenzialità massima annua: 24.000 t;
 - Capacità massima di trattamento giornaliera: 65,75 t (N.B. quota innalzabile in casi di fermo impianto causa guasti e/o manutenzione, come illustrato in premessa e sempre nell'ambito della potenzialità massima annua);
 - Capacità di stoccaggio in contemporanea: 375 t;
- Scadenza dell'autorizzazione: **10 anni** dalla data del presente provvedimento.

Il presente Decreto costituisce nuova autorizzazione ai sensi dell'art.208 del d.lgs.152/06 ed è rinnovabile. A tal fine entro i 180 giorni antecedenti la scadenza deve essere presentata istanza di rinnovo.

Art. 2

L'avvenuta realizzazione delle opere approvate dal presente decreto, inerenti l'ampliamento e il potenziamento dell'impianto dovrà essere comunicata a tutti gli enti coinvolti nel procedimento. Tale comunicazione dovrà essere corredata da:

- relazione giurata corredata da planimetrie e documentazione fotografica, redatta da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto realizzato al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento e adeguato a tutte le prescrizioni nello stesso impartite;
- nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché il certificato dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale relativi allo stesso;
- accettazione dell'incarico da parte del responsabile tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione.

Art. 3

Ai sensi dell'art.208, comma 6, del d.lgs.152/2006, e ss.mm.ii., la presente autorizzazione sostituisce i seguenti permessi e/o autorizzazioni:

- autorizzazione allo scarico di cui alla Parte Terza, sez. II, tit. III, capo III del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui all'art.269 del d.lgs.152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni di cui al parere del Dipartimento regionale dell'Ambiente - Struttura Territoriale dell'Ambiente di Agrigento-Caltanissetta prot. n.35413 del 17.5.2022;
- nulla osta per l'impatto acustico nei limiti e nel rispetto della Legge n.447/1995 e ss.mm.ii per quanto attiene le emissioni sonore, nonché il rispetto del D.P.C.M. 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;

Art. 4

La Società, per effetto della presente autorizzazione, dovrà adeguare le garanzie finanziarie alla nuova configurazione e potenzialità impiantistica. Tali garanzie dovranno essere conformi all'Ordinanza Commissariale n.2196 del 02.12.2003 e a quanto previsto al punto 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.4064 del 15.3.2018, dovranno essere rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita, avere validità **almeno** pari alla durata della presente autorizzazione maggiorata di ulteriori 12 mesi e dovranno essere sottoposte a questa Autorità competente per la relativa accettazione.

Art. 5

Il gestore deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art.190 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.. Il gestore è anche tenuto all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art.189 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art.193 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti. Il gestore deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.. Vigè il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art.187 del d.lgs.152/2006 come modificato dall'art.15 del d.lgs.205/2010. Il gestore è tenuto al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n.333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 marzo 2011. Il gestore è tenuto al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il d.P.R. n.151 del 01 agosto 2011 e ss.mm.ii..

Art. 6

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente decreto, la Regione interverrà ai sensi del co.13 dell'art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del d.lgs.152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente decreto non deve costituire pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle Ditta in nome collettivo e di accomandatari delle Ditta in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di Ditte commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione

d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art. 7

La società è onerata di comunicare al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice CER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti attraverso la piattaforma O.R.So.

Art. 8

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art.86 co.3 del d.lgs.159/2011 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art.85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal co.4 del citato art.86.

Art. 9

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.92 del d.lgs.159/2011.

Art. 10

Per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente decreto restano validi i contenuti del d.D.S. 72/SRB del 17.4.2008, integrato e modificato dal d.D.S. 299/SRB del 13.11.2009 e dal d.D.g. 723 del 01.9.2010.

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- l'attività deve essere svolta nel rispetto del d.lgs.152/2006, e ss.mm.ii., e del d.M. 05.02.1998, e ss.mm.ii;
- la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato;
- le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sui rifiuti, dovranno essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
- le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni stoccaggio; inoltre tali aree devono essere di norma opportunamente protette dall'azione delle acque meteoriche e le relative superfici devono essere conformi a quanto previsto nell'Ordinanza Commissariale 07.12.2001. Qualora invece i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti;
- il layout dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti del sito;
- i rifiuti sui quali viene operata la messa in riserva R13, e destinati in R3 presso lo stesso impianto, devono passare al processo produttivo entro 48 ore dall'accettazione degli stessi. In casi eccezionali (es. fermo impianto per guasti o riparazioni delle linee) che verranno tempestivamente notificati all'autorità competente e agli enti di controllo, è possibile estendere la messa in riserva fino al periodo massimo di 6 giorni. Per il rifiuto CER 20 01 08 in R13 e destinato presso impianti terzi si dovrà procedere per l'avvio presso altre destinazioni in R3, entro 6 giorni dall'accettazione.
- le caratteristiche degli ammendanti e del compost sono definite per le varie categorie dal d.lgs.75/2010. Dovranno essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:
 - % di IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) < 6 mg/kg di materia secca;
- per la valutazione della stabilità biologica dovranno essere adottati uno dei due seguenti parametri di valutazione:
 - tasso di assorbimento dell'ossigeno $\leq 25 \text{ mmol O}_2/\text{kg di materia organica/h}$;
 - fattore di autoriscaldamento (temperatura massima raggiunta da un compost in condizioni normalizzate che è indice della sua attività biologica aerobica): Rottegrad $\geq \text{III}$.
- la stabilità biologica è valutata con una frequenza di analisi almeno quadrimestrale come previsto per impianti di capacità superiore a 20.000 t/a e $\leq 50.000 \text{ t/a}$;
- il Gestore deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate secondo le seguenti modalità:
 - tutti i rifiuti in ingresso devono entrare in impianto accompagnati dalla "Scheda descrittiva del Rifiuto" per caratterizzazione di base, che dovrà certificare la presenza o l'assenza di sostanze pericolose mediante idonea procedura gestionale, sulla base delle seguenti informazioni:
 - a) provenienza ciclo produttivo;
 - b) materie prime impiegate;
 - c) eventuali esiti di autocontrollo;
 - d) informazioni merceologiche o analitiche o altra documentazione specifica;
 - il campionamento, le analisi e la compilazione della scheda descrittiva, effettuate a cura del produttore dei rifiuti, sono forniti almeno in occasione del primo conferimento dell'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;

- il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto ed al Gestore. Per il campionamento si devono applicare le norme UNI 10802;
- le analisi devono essere effettuate da un laboratorio accreditato e si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- le certificazioni di non pericolosità dei rifiuti e le analisi devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni;
- le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti dovranno rispettare i requisiti di cui alla circolare n.1121 del 21.01.2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- tutte le aree di messa in riserva devono essere dotate di cartellonistica identificativa dei rifiuti depositati, ivi compresa l'indicazione del deposito temporaneo di rifiuti, all'interno del quale bisognerà adottare ogni accorgimento per evitare qualsiasi commistione dei rifiuti depositati;
- la movimentazione dei rifiuti, la fase di carico e scarico ed i processi devono essere ottimizzati per minimizzare l'impatto olfattivo. Il gestore dovrà fornire una valutazione dell'impatto olfattivo del proprio impianto ed una dettagliata strategia di contenimento degli odori, procedura che dovrà essere attuata periodicamente;
- il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto. In particolare deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono essere attivate, inoltre, opportune procedure finalizzate ad evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.
- i rifiuti prodotti dall'attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo;
- il Gestore deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art.28, co.2, della l.r. 3/2000.
- la documentazione relativa ai rifiuti deve essere archiviata e disponibile per le verifiche degli Enti di controllo. Deve essere bene identificato dove fisicamente vengono archiviati i documenti. Anche per i carichi respinti dovranno essere indicate le motivazioni informando l'Autorità territorialmente competente. Tutta la documentazione archiviata deve essere conservata per 5 anni;
- il Gestore è tenuto a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente decreto per la specifica attività svolta;
- i rifiuti che, pur sottoposti alle operazioni di recupero autorizzate ai sensi del presente decreto, non dovessero, eccezionalmente, avere le caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, rientrano ancora pienamente nel campo di applicazione della disciplina di cui al d.lgs.152/2006, con il conseguente obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, del formulario di identificazione e del conferimento a soggetti autorizzati;
- l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dal d.lgs.152/2006 ss.mm.ii, per i soggetti che effettuano l'attività di recupero rifiuti;
- il Gestore, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i reports originali delle analisi chimiche alla base di detti certificati;
- è fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;
- il funzionamento degli impianti dovrà avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione previste nel progetto approvato e mantenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente decreto;
- è fatto obbligo al gestore di predisporre prima dell'inizio delle attività, il Piano di Emergenza Interno (PEI) di cui all'art.26-bis del Decreto legge 04.10.2018 n.113 convertito nella Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- per la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti dalle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;
- prima dell'inizio dell'attività il gestore dovrà effettuare, laddove non si sia già ottemperato, la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del d.lgs.81/2008;
- in caso di cessazione dell'attività autorizzata, il gestore è obbligato alla chiusura ed alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito.

Art. 11

Il Libero Consorzio comunale di Agrigento effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza, di cui all'art.197 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., anche avvalendosi dell'ARPA, comunicandone gli esiti all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art. 12

Il presente provvedimento verrà notificato alla Società SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento s.p.a.. e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della l.r. 12 agosto 2014 n.21 come modificato dall'art.98, co.6 della l.r. 07.5.2015 n.9. Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del d.lgs.104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi

dell'art.23, ultimo comma dello Statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore. Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Sciacca (AG), Libero Consorzio comunale di Agrigento, Prefettura di Agrigento, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento, Comando prov.le VV.F. di Agrigento, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), Dipartimento regionale dell'Ambiente – Servizi 1 e 2, D.R.A.R. – Servizio 4 Governo Sistema Rifiuti e Impiantistica.

L'Istruttore

(Antonino Cusimano)

Firma apposta sulla copia del documento analogico conservato agli atti dell'Ufficio

Il Dirigente generale

(Foti)